



COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)

Tel. 0789/43007- 43098 Fax 0789/43580

www.comune.telti.ot.it

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Approvato con deliberazione Consiliare n° 27 del 25.09.2014

Articolo 1 – Istituzione e finalità
Articolo 2 – Autonomia e competenze
Articolo 3 – Deliberazioni
Articolo 4 – Sedute
Articolo 5 – Composizione
Articolo 6 – Candidature ed elezione: durata in carica.
Articolo 7 – Commissione Elettorale
Articolo 8 – Elenco degli Elettori
Articolo 9 – Formazione delle liste
Articolo 10 – Autenticazione delle firme
Articolo 11 – Presentazione delle liste
Articolo 12 – Esposizione delle liste
Articolo 13 – Composizione del Consiglio
Articolo 14 – Presentazione dei Candidati e dei Programmi
Articolo 15 – Schede
Articolo 16 – Sede e costituzione dei seggi
Articolo 17 – Nomina dei Componenti dei seggi
Articolo 18 – Proclamazione degli Eletti
Articolo 19 – Modalità delle Votazione
Articolo 20 – Espressione di Voto
Articolo 22 – Verifica dei risultati e proclamazione degli eletti
Articolo 23 – Ricorsi
Articolo 24 – Prima seduta
Articolo 25 – Sindaco dei Ragazzi
Articolo 26 – Giunta dei ragazzi
Articolo 27 – Surroga dei Consiglieri
Articolo 28 – Ruolo degli Amministratori Comunali
Articolo 29 – Rapporti con la Scuola
Articolo 30 – Entrata in Vigore

Articolo 1- Istituzione e finalità

1. Nell'ambito degli indirizzi generali di governo dell'Amministrazione comunale ,in attuazione dell'art. 7 dello Statuto comunale , relativamente agli interventi sul mondo giovanile, è istituito a Telti il “Consiglio comunale dei ragazzi” (di seguito C.C.R.).
2. Il C.C.R. si prefigge di favorire un'ideale crescita socioculturale dei giovani, di dare loro la possibilità di essere protagonisti consapevoli e responsabili delle proprie scelte e dei diritti e dei doveri civici al fine di avvicinarli alla vita amministrativa della comunità.

Articolo 2 – Autonomia e competenze

1. Il C.C.R. sarà improntato al rispetto della persona e dei diritti inviolabili del fanciullo, senza distinzioni di razza o di sesso. A tal fine tutti avranno diritto di parola nell'esprimere le loro idee ed opinioni garantendo le regole democratiche.
2. Il C.C.R. delibera in via propositiva, consultiva e d'informazione nei confronti del Consiglio comunale e/o del Sindaco di Telti in materia di politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, volontariato, cultura, spettacolo, scuola e vivibilità delle strutture, assistenza ai giovani e agli anziani, traffico e sicurezza stradale, solidarietà, rapporti con la famiglia, con l'UNICEF e con tutte le altre similari associazioni nazionali ed internazionali.
3. Il C.C.R. svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo. La sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento, in particolare da quanto previsto al comma 6 dell'Art. 4.
4. Il Comune di Telti s'impegna a dotare il C.C.R. dei mezzi necessari al suo funzionamento.

Articolo 3 – Deliberazioni

1. Le decisioni assunte dal C.C.R. , sotto forma di proposta e pareri, sono verbalizzate dal Segretario nominato dal medesimo C.C.R. con l'assistenza di un funzionario comunale all'uopo designato dal Sindaco e sottoposte all'Amministrazione comunale la quale, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta circa il problema o l'istanza espressi ed illustrare le modalità che s'intendono seguire per le eventuali relative soluzioni. Il verbale dovrà essere approvato nella seduta successiva.
2. Il C.C.R. potrà comunque richiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno del Consiglio comunale di Telti un preciso argomento per la relativa discussione, in relazione agli argomenti di cui all'art. 2, ferma restando la valutazione sull'opportunità di aderire o meno alla proposta.

Articolo 4 – Sedute

1. Il C.C.R. è presieduto dal Sindaco dei Ragazzi e si riunisce nell'aula consiliare del Comune di Telti almeno una volta ogni tre mesi. Il C.C.R. si riunisce per iniziativa

del Sindaco dei Ragazzi o di almeno sei consiglieri o su proposta del Sindaco del Comune di Telti.

2. Le sedute del C.C.R. sono pubbliche e della convocazione va data preventiva notizia con le stesse formalità utilizzate per le adunanze del Consiglio comunale. L'avviso di convocazione sarà inoltre affisso tre giorni prima della riunione nei locali della biblioteca comunale, nelle bacheche comunali e in quelle delle scuole interessate. Tali funzioni sono esercitate dal Segretario del Consiglio comunale dei ragazzi.
3. Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei componenti il C.C.R. e si sospendono nel caso venga a mancare il numero legale. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei presenti.
4. Al pubblico presente non è consentito intervenire durante le discussioni.
5. Il C.C.R. dovrà dotarsi d'apposito Regolamento per il funzionamento delle sedute del Consiglio comunale. Per tale ed altri adempimenti sarà assicurata la consulenza e collaborazione degli uffici comunali.

Articolo 5 – Composizione

1. Sono elettori e possono essere eletti quali componenti del C.C.R. tutti i ragazzi e le ragazze che frequentino le classi IV e V della scuola elementare e le scuole medie inferiori.
2. Il C.C.R. è composto dal Sindaco dei Ragazzi e da dodici consiglieri, tutti con diritto di voto, (otto maggioranza e quattro minoranza), di cui un terzo espresso dalla scuola elementare.

Articolo 6 – Candidature ed elezione: durata in carica

1. Previa intesa tra l'Amministrazione Comunale e la Direzione delle scuole interessate, le elezioni si svolgono nei tempi e con le modalità previste ai successivi commi e comunque facendo salve le esigenze didattiche.
2. L'elezione si effettua con il sistema maggioritario.
3. Il C.C.R. dura in carica due anni.
4. Il Responsabile dell'Area Affari generali fissa la data dell'elezione, da effettuarsi entro il mese di novembre di ciascun biennio, con manifesto da pubblicarsi trenta giorni prima di tale data, né da avviso agli alunni, indicando il giorno.

Articolo 7 – Commissione Elettorale

1. Il Dirigente dell'Istituto Comprensivo provvede, entro quindici giorni dalla data fissata per le elezioni, di cui al comma 4 dell'articolo 6, alla nomina della Commissione Elettorale così composta: 5 genitori e 2 docenti.
2. La Commissione Elettorale nominerà un Presidente ed un Segretario.

Articolo 8 – Elenco degli Elettori

1. Il Dirigente dell'Istituto Comprensivo invierà alla Commissione Elettorale gli Elenchi degli alunni di cui al comma 1 dell'art.5 del presente regolamento, con l'indicazione della data di nascita e della classe frequentata

2. L'elenco degli elettori sarà vidimato dalla Commissione elettorale ed una copia affissa all'albo dell'Istituto Comprensivo almeno 10 giorni prima dalla data delle elezioni.

Articolo 9 – Formazione delle liste

1. I candidati saranno inseriti nelle liste ordinate con numeri progressivi e di ogni candidato dovranno essere indicate le generalità, il luogo, la data di nascita e la scuola frequentata.
2. Ogni lista deve indicare espressamente la candidatura di Sindaco.
3. I candidati potranno essere inseriti in una sola lista e non potranno essere presentatori di lista.

Articolo 10 – Autenticazione delle firme

Le firme dell'accettazione delle candidature e dei presentatori di lista saranno autenticate dal Presidente della Commissione Elettorale.

Articolo 11 – Presentazione delle liste

1. Le liste saranno presentate alla Commissione Elettorale da uno dei presentatori corredate dalle firme d'accettazione dei candidati e dei presentatori di lista.
2. I presentatori saranno due per ogni lista.
3. Ciascuna lista dovrà contenere un simbolo e un motto.
4. Il numero dei candidati non dovrà essere superiore a 16 ed inferiore a 12.
5. La Commissione Elettorale attribuirà alla lista un numero progressivo in ordine alla presentazione.
6. La Commissione Elettorale verificherà la regolarità delle liste che, vidimate, saranno affisse all'albo pretorio dell'Istituto Comprensivo.

Articolo 12 – Esposizione delle liste

Le Scuole avranno cura di esporre le liste per tutta la durata delle operazioni elettorali.

Articolo 13 – Composizione del Consiglio

- ⇒ Sindaco.
- ⇒ 12 Consiglieri (*8 maggioranza e 4 minoranza*)
- ⇒ 5 Assessori

Articolo 14 – Presentazione dei Candidati e dei Programmi

1. La presentazione dei candidati e dei programmi sarà possibile dal 10° al 2° giorno antecedente le votazioni.
2. Le Scuole predisporranno gli spazi per queste attività, compresa l'affissione dei manifesti.
3. Tutte le liste avranno autonomia di pubblicità.

Articolo 15 – Schede

1. Tutte le schede avranno lo stesso colore e lo stesso formato.
2. La Commissione Elettorale ne predisporrà il modello che sarà dato in tipografia per la stampa.
3. Le schede conterranno:
 - ⇒ Il numero del Seggio

- ⇒ La firma del Presidente del seggio
- ⇒ I nomi dei candidati a Sindaco
- ⇒ Il simbolo, il numero ed il motto delle liste per esprimere le preferenze.

Articolo 16 – Sede e costituzione dei seggi.

1. La sede dei Seggi è l'Istituto Comprensivo di Telti
2. Il seggio è così composto:
 - ⇒ Un Presidente (genitore)
 - ⇒ Tre scrutatori: un docente con funzione di segretario e due elettori.
3. Le deliberazioni in caso di controversia saranno prese a maggioranza e se ne farà menzione nel verbale.

Articolo 17 – Nomina dei componenti dei seggi.

La Commissione Elettorale nominerà il Presidente e gli scrutatori entro il 5°giorno antecedente, le votazioni.

Articolo 18 – Proclamazione degli eletti

La Commissione Elettorale sulla base dei verbali dei seggi elaborerà i dati e proclamerà gli eletti entro 5 giorni dalla fine dello spoglio delle schede.

Articolo 19 – Modalità delle votazioni.

1. Le votazioni avranno luogo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 del giorno fissato per le elezioni, che dovrà ricadere durante l'orario di lezione.
2. Gli alunni saranno accompagnati dai docenti.
3. Il voto è segreto.

Articolo 20 – Espressione di voto.

1. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco, apponendo un segno nel relativo contrassegno.
2. Può, altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere Comunale compreso nella lista collegata al sindaco prescelto, scrivendone il nome e cognome nell'apposita riga stampata sotto il contrassegno medesimo.

Articolo 21 –Operazioni di scrutinio.

1. Subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo spoglio delle schede e tutte le schede ed i verbali saranno fatti pervenire al Presidente della Commissione Elettorale.
2. Allo spoglio possono partecipare i rappresentanti di lista accreditati presso il seggio.
3. Dai verbali predisposti dalla Commissione Elettorale dovranno risultare i seguenti dati generali:
 - ⇒ Numero degli elettori;
 - ⇒ Numero dei votanti;
 - ⇒ Numero delle schede nulle,
 - ⇒ Numero delle schede bianche;
 - ⇒ Numero dei voti attribuiti a ciascun candidato Sindaco;

- ⇒ Numero dei voti attribuiti a ciascun candidato Consigliere;
- ⇒ Numero dei voti riportati da ciascuna lista che corrisponderà ai voti conseguiti dal candidato alla carica di Sindaco ad essa collegato.

Articolo 22 – Verifica dei risultati e proclamazione degli eletti.

La commissione elettorale verificherà i dati dei verbali ed attribuirà i voti di lista e le preferenze che saranno la somma di tutti i voti validi espressi nei seggi.

Sarà eletto Sindaco il candidato che avrà ottenuto il maggior numero dei voti .in caso di parità si procederà ad un turno di ballottaggio, nella settimana successiva, fra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti.

Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che avrà riportato il maggior numero di voti saranno attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifre decimali.

Saranno eletti Consiglieri i candidati che all'interno delle liste avranno ottenuto il maggior numero dei voti.

L'elenco degli eletti, vidimato dalla commissione elettorale, sarà pubblicato all'albo delle scuole.

Articolo 23 – Ricorsi

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione degli eletti potrà essere presentato ricorso dagli aventi titolo, alla commissione Elettorale, che, a sua volta, entro 5 giorni dalla data del ricevimento del ricorso di esprimerà in via definitiva.

Articolo 24 – Prima seduta

1. Nella prima seduta il C.C.R. effettuerà la convalida degli eletti a votazione palese. Contestualmente provvederà a nominare un Segretario verbalizzante che non sia un componente del C.C.R.. Su proposta del Sindaco dovrà procedere all'elezione dei componenti della Giunta che lo affiancheranno durante il mandato.
2. Nella stessa seduta il Sindaco dei ragazzi dovrà presentare il suo programma di lavoro.

Articolo 25 – Sindaco dei ragazzi

1. Il Sindaco dei ragazzi presiede i lavori del C.C.R., cura i rapporti con l'Amministrazione comunale, unitamente alla Giunta dei ragazzi, garantisce e tutela l'esercizio effettivo delle prerogative dei consiglieri e degli assessori.
2. Il Sindaco dei ragazzi può rivolgersi direttamente, nelle forme più opportune, al Consiglio comunale di Telti su questioni ritenute rilevanti.
3. Qualora il Sindaco dei ragazzi decada dalla carica per dimissioni, per sopraggiunta promozione alla scuola media superiore o per qualsiasi altro motivo, verrà nominato Sindaco dei ragazzi colui che segue nella graduatoria dei candidati più votati.
4. Prima di assumere le sue funzioni, il Sindaco dei ragazzi presta formale giuramento davanti al C.C.R. alla presenza del Sindaco del Comune di Telti.
5. Distintivo del Sindaco dei ragazzi è una fascia tricolore da portare a tracolla.

Articolo 26 – Giunta dei ragazzi

1. La Giunta dei ragazzi è presieduta e convocata dal Sindaco dei ragazzi ed è presentata al C.C.R. nella prima seduta dopo le elezioni.
2. La Giunta dei ragazzi è composta dal Sindaco dei ragazzi, dal vice Sindaco dei ragazzi e da cinque assessori che hanno ottenuto nell'ordine il maggior numero di preferenze, assicurando la rappresentanza di un terzo agli alunni delle scuole elementari.
3. La Giunta ha il compito di collaborare con il Sindaco dei ragazzi per l'attuazione del programma.
4. Il Sindaco e la Giunta dei ragazzi hanno una funzione esecutiva alle deliberazioni del C.C.R. ed una funzione propositiva nei confronti dello stesso.
5. La Giunta dei ragazzi si riunisce presso i locali della biblioteca comunale.

Articolo 27 – Surroga dei consiglieri

1. In caso di decadenza di un consigliere per dimissioni, per sopraggiunta promozione alla scuola media superiore, per mancata partecipazione a due riunioni consecutive del C.C.R. senza giustificato motivo, o per qualsiasi altra causa, si provvede alla surroga con il primo candidato non eletto.

Articolo 28 – Ruolo degli Amministratori comunali

1. Il Sindaco di Telti, la Giunta e il Consiglio comunale assicurano la massima disponibilità possibile al C.C.R.. Gli Amministratori comunali saranno attenti interlocutori dei ragazzi e si impegnano ad ascoltare le loro idee e i loro punti di vista, ritenendoli una risorsa per l'Amministrazione comunale e per Telti.
2. Saranno possibili incontri del C.C.R. con il Sindaco e con gli Amministratori comunali competenti per un confronto diretto sull'attività che interessa il C.C.R..

Articolo 29 – Rapporti con la scuola

1. Le scuole interessate, compatibilmente con l'attività didattica, disciplinano in modo autonomo al proprio interno le modalità per incentivare il confronto fra i candidati e gli elettori attraverso audizioni, dibattiti, divulgazione di materiale stampato e qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo di mettere in condizione ogni candidato di presentarsi ed esporre il proprio programma alla maggior parte possibile di elettori.
2. L'Amministrazione comunale collaborerà con la Direzione e con i docenti delle scuole interessate affinché l'impegno nel C.C.R. non intralci la loro attività didattica.

Articolo 30 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento dovrà essere fedelmente osservato come legge fondamentale del C.C.R. ed entra in vigore, dopo essere stato approvato dal Consiglio comunale, all'atto della sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Telti.